



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Spesa sanitaria

**PROCEDURA APERTA CENTRALIZZATA REGIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
SOLUZIONI E SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE DESTINATE AL FABBISOGNO DELLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ED. 2023

ID GARA ANAC N. 8970553

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO/ACCORDO QUADRO RETTIFICATO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

**PROCEDURA APERTA CENTRALIZZATA REGIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
SOLUZIONI E SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE DESTINATE AL FABBISOGNO DELLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO TRA

Il/La _____, nata/o a _____ (prov. ____) il _____ (C.F. _____),
domiciliata per la funzione presso gli uffici della Presidenza in Cagliari Viale Trento, 69, la quale interviene
nella sua qualità di Direttore del Servizio Spesa Sanitaria della Direzione generale della Centrale regionale di
committenza

E

_____, nato a _____ (____), il _____, C.F. _____, residente in _____ (____), via _____, il quale
interviene nella sua qualità di _____ dell’Impresa _____, con sede legale in _____ in Via _____,
PI _____ - giusta procura autenticata nelle firme dal notaio _____, rep. _____ raccolta n. _____ del
_____, conferita dal _____ dell’Impresa _____ già prodotta in copia autenticata in sede di offerta e
allegata alla presente Convenzione/Accordo quadro (di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore”).

PREMESSO

- a) che la Centrale regionale di Committenza della Regione Sardegna (di seguito nominata, per brevità, anche CRC) ha indetto con determinazione n. 166 Protocollo n. 2390 del 21/03/2023, successivamente rettificato con Determinazione rep. n. 253 prot. 3255 del 20/04/2023, aggiudicato con determinazione n. xx Protocollo n. XXX del XX/XX/2023 la “Procedura aperta centralizzata regionale per l’affidamento della fornitura di soluzioni e sacche per la nutrizione parenterale destinate al fabbisogno delle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna”;
- b) che nei confronti del Fornitore sono state esperite da parte di CRC le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e che le stesse hanno dato esito positivo, ad eccezione dell’acquisizione dell’informativa antimafia ex D. Lgs. 159/2011 che risulta ancora in istruttoria. Al riguardo si dà atto che qualora tale controllo non andasse a buon fine, si provvederà alla risoluzione della Convenzione/Accordo quadro e degli Ordinativi di fornitura emessi, come previsto dal successivo art. 13;
- c) con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, la società, sottoscrivendo la presente Convenzione/Accordo quadro, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- d) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione/Accordo quadro sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile (pari all’importo di aggiudicazione), ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- e) che il Fornitore/i è/sono risultato/i aggiudicatario/i dei Lotti di cui all’allegato “Tabella elenco lotti aggiudicati” della fornitura di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

i prodotti oggetto della presente Convenzione/Accordo quadro ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- f) che nel caso dell'Accordo Quadro lo stesso è stipulato con tutti i Fornitori aggiudicatari ritenuti idonei, soggetti, pertanto, alle modalità del presente documento.
- g) che la presente Convenzione/Accordo quadro non è fonte di obbligazione per la CRC nei confronti del Fornitore/i, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione/Accordo quadro le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende sanitarie contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione. Nel caso dell'Accordo quadro, le Aziende sanitarie contraenti potranno ordinare da uno, da più o da tutti gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro. Al momento dell'Ordinativo di Fornitura l'Azienda sanitaria dovrà esplicitare la motivazione clinica alla base della scelta, ad eccezione del caso in cui affidi l'appalto al fornitore primo classificato nella graduatoria dell'Accordo Quadro.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione/Accordo quadro.

Articolo 2 – Oggetto e corrispettivi

- 1) La presente Convenzione/Accordo quadro, finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l'emissione di appositi Ordinativi di Fornitura, ha per oggetto la fornitura di soluzioni e sacche indicati nell'allegato "Tabella elenco lotti aggiudicati" destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna. Più specificamente, la presente Convenzione/Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di cui ai lotti sopradetti.
- 2) Con la sottoscrizione della Convenzione/Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, alla fornitura oggetto del presente atto, nonché a prestare tutti i servizi connessi, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a € _____, secondo i quantitativi previsti per ciascun lotto di cui alla "Tabella elenco lotti aggiudicati".
- 3) Il valore dell'Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende sanitarie anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
- 4) La CRC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende contraenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

5) Le Aziende sanitarie contraenti ovvero la CRC si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture e servizi in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione/Accordo quadro sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

6) I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell'effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione/Accordo quadro, nel Capitolato tecnico e negli Allegati di gara.

7) La CRC si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione/Accordo quadro, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la CRC medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione/Accordo quadro medesima.

8) Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Allegato 9 Elenco Lotti rettificato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione/Accordo quadro. Le quantità e tipologie dei medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata della Convenzione/Accordo quadro.

9) A garanzia degli obblighi assunti, è costituita la garanzia definitiva in favore della CRC, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 (al netto degli oneri fiscali), nella misura del 5% dell'importo della Convenzione/Accordo quadro, con previsione di valutare la prestazione della garanzia in caso di valore dei lotti inferiore a euro 5.000. La garanzia è vincolata per tutta la durata della Convenzione/Accordo quadro e comunque dei contratti di fornitura da essa derivanti.

10) Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della CRC. In caso di inadempimento le singole Amministrazioni contraenti e/o la CRC hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione/Accordo quadro.

Articolo 3 - Modalità di conclusione e durata

1) In considerazione degli obblighi assunti dal/i Fornitore/i in forza della Convenzione/Accordo quadro, il contratto di fornitura con le Aziende sanitarie contraenti si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dalla stessa Azienda sanitaria e/o con l'erogazione dei servizi richiesti. Si specifica che nel caso dell'Accordo quadro, le Aziende sanitarie contraenti potranno ordinare da uno, da più o da tutti gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro. Al momento dell'Ordinativo di Fornitura l'Azienda sanitaria dovrà esplicitare la motivazione clinica alla base della scelta, ad eccezione del caso in cui affidi l'appalto al fornitore primo classificato nella graduatoria dell'Accordo Quadro.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

- 2) Con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura le Amministrazioni contraenti daranno origine ad un contratto triennale per la fornitura di medicinali.
- 3) Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'art. 2, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 2, comma 5, la presente Convenzione/Accordo quadro ha una **durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione ovvero anticipata esecuzione** e potrà essere prorogata per un massimo di 12 mesi nel caso in cui non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
- 4) La Convenzione/Accordo quadro è estesa per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della CRC nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, pari al valore aggiudicato.
- 5) Il singolo contratto di fornitura avrà durata triennale decorrente dalla data di emissione del relativo Ordinativo ovvero dell'eventuale esecuzione anticipata.
- 6) I singoli contratti di fornitura con le Aziende sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende sanitarie.
- 7) **Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.**
- 8) Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende sanitarie, attraverso il portale, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
- 9) Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità di seguito stabilite e descritte nella presente Convenzione/Accordo quadro e negli atti di gara.

Articolo 4 - Revisione dei prezzi

- 1) A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi possono essere aggiornati (ad esclusione dei medicinali di fascia A, H e PHT e per tutti quei medicinali in cui interviene la rinegoziazione con AIFA), in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione della Convenzione/Accordo quadro.
- 2) La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
- 3) La richiesta della revisione in aumento da parte dell'appaltatore, corredata da idonea documentazione giustificativa, è indirizzata al Responsabile contenere del Procedimento, il quale dispone apposita istruttoria. La documentazione da inviare deve l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta, dare



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere corredata di documentazione idonea a dimostrare gli effettivi aumenti sopravvenuti.

4) All'esito dell'istruttoria, la stazione appaltante adotterà un provvedimento con il quale potrà riconoscere la percentuale richiesta, riconoscerla solo in parte o non riconoscerla affatto.

5) La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% per cento rispetto al prezzo originario.

6) Per i medicinali A, H, PHT e tutti quelli oggetto di rinegoziazioni AIFA le variazioni di prezzo saranno quelle determinate dall'AIFA che avranno effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla G.U.R.I. In tale evenienza, resterà comunque ferma la percentuale di sconto stabilita al momento dell'aggiudicazione rispetto al prezzo di riferimento concordato con l'AIFA, salvo variazioni più favorevoli all'Amministrazione. Le variazioni, in aumento o in diminuzione, dovranno essere comunicate per iscritto alla CRC entro 10 giorni dalla data del provvedimento e, comunque prima di evadere l'Ordine di consegna emesso dalle Aziende sanitarie della Regione Sardegna. Le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione della CRC e/o delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna.

7) Delle revisioni disposte sarà data comunicazione al fornitore e alle Aziende sanitarie entro massimo 7 (sette) giorni lavorativi dal provvedimento.

8) La revisione dei prezzi si applica a decorrere dalla avvenuta comunicazione ai nuovi ordinativi ed alle prestazioni degli ordinativi in corso non ancora eseguite (richieste di consegna emesse successivamente alla comunicazione, servizi prestati successivamente alla comunicazione) e comporterà un aggiornamento dei prezzi offerti, senza generare un incremento dell'importo massimo spendibile della Convenzione/Accordo quadro.

9) In caso di rifiuto da parte del Fornitore, la Centrale regionale di Committenza e/o le Aziende Sanitarie potranno recedere, rispettivamente, dalla Convenzione/Accordo quadro e dai relativi contratti, comunicando il detto recesso tramite posta elettronica certificata con preavviso di almeno 10 giorni, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all'art. 1671 c.c.

Articolo 5 – Acquisto di formulazioni o dosaggi aggiuntivi

1) Durante il periodo di validità della Convenzione/Accordo quadro per eventuali prodotti in esclusiva, la CRC si riserva, su espressa e formale richiesta delle Aziende Sanitarie, la facoltà di richiedere al Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto eventuali ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo a completamento della gamma di prodotti disponibili (non elencati nei documenti di gara) ma messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità dell'appalto. In questo caso si sottolinea che le eventuali richieste di affiancamento saranno considerate temporanee nelle more dell'indizione di una procedura di gara per l'affidamento di tali prodotti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

2) Si fa presente che l'inserimento di ulteriori formulazioni e/o dosaggi non potrà comunque costituire una esclusiva nell'eventualità in cui il principio attivo perdesse la copertura brevettuale ed il valore complessivo del lotto deve rimanere invariato.

Articolo 6 - Aggiornamento tecnologico

1) Qualora il Fornitore, durante la durata della Convenzione/Accordo quadro ovvero degli Ordinativi di Fornitura, immetta in commercio prodotti con formulazioni migliorative rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre alla CRC la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura.

2) Il fornitore dovrà inviare alla CRC la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole, la sostituzione verrà validata e formalizzata dalla CRC alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

Articolo 7 - Fuori produzione e accettazione di nuovi prodotti

1) Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione/Accordo quadro, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” alla Direzione CRC e alle Aziende Sanitarie con un preavviso di almeno 30 giorni;
- indicare, pena la risoluzione della Convenzione/Accordo quadro, il prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica (se prevista) debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito;
- allegare, in caso di prodotto provvisto di AIC, la copia della comunicazione di “fuori produzione” inoltrata all'Agenzia Italiana del Farmaco.

2) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l'effettiva messa fuori produzione (30 giorni), la Direzione CRC supportata da tecnici individuati dalla Direzione Sanità della Regione procederà, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica.

3) In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, la Direzione CRC avrà facoltà di risolvere la Convenzione/Accordo quadro, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità alle Aziende sanitarie del prodotto per il quale si richiede la sostituzione. In caso di accettazione del nuovo prodotto, lo stesso dovrà essere immediatamente disponibile nel momento dell'effettiva messa fuori produzione del prodotto inizialmente offerto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

- 1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto della Convenzione/Accordo quadro, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
- 2) Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione/Accordo quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione/Accordo quadro medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
- 3) Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche richieste ed all'offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione/Accordo quadro.
- 4) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione/Accordo quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, della CRC, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
- 5) Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la CRC e le Aziende sanitarie contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
- 6) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le medesime Aziende. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende Sanitarie contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 7) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie contraenti e/o da terzi autorizzati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

- 8) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 9) Il Fornitore si obbliga a consentire alla CRC, nonché alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 10) Resta espressamente inteso che la CRC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie contraenti. Ogni Azienda sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

- 1) Il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 2 è effettuato dalle singole Aziende Sanitarie contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
- 2) Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alle Richieste di Consegna e deve essere intestata e spedita alle singole Aziende sanitarie contraenti, che provvederanno secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso la CRC potrà essere considerata responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.
- 3) I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura riscontrata regolare da parte dell'Azienda sanitaria contraente.
- 4) L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. _____, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN_____.
- 5) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 6) Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione/Accordo quadro. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione/Accordo quadro si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera inviata via posta certificata o raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Aziende sanitarie contraenti e/o dalla CRC.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

- 7) Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione/Accordo quadro e degli Ordinativi di Fornitura.
- 8) Il Fornitore si obbliga a comunicare alla CRC e alle Aziende sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
- 9) Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti alla presente Convenzione/Accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione/Accordo quadro e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
- 10) Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
- 11) Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia dove ha sede l'Azienda sanitaria stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla CRC.
- 12) Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 10 - Casi di inadempimento e Penali

- 1) Nel caso di ritardi nelle consegne , per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti in Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti (8 (otto) giorni naturale e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di consegna per le consegne ordinarie, 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consegna per gli ordini urgenti), per la sostituzione dei prodotti (5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta) potrà essere applicata dalle Aziende sanitarie contraenti una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura/richiesta di consegna oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno e la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 (trenta) gg. dalla scadenza del termine di consegna.
- 2) Nel caso in cui il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato (consegna parziale) sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, alle Aziende sanitarie una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura (quota parte dei quantitativi in ritardo) oggetto dell'inadempimento, salvo diversi accordi con l'Azienda sanitaria relativi alla consegna parziale.
- 3) Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna e/o della richiesta di sostituzione e/o indisponibilità dei prodotti anche comunicata, per ragioni non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per le Aziende Sanitarie di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

4) Un ritardo di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consegna per ragioni non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti ovvero qualora l'indisponibilità dei prodotti si protragga per più di 30 giorni, comporterà la facoltà per le Aziende Sanitarie di risolvere l'Ordinativo di Fornitura e la CRC di risolvere la Convenzione/Accordo quadro. Si precisa che la causa di risoluzione di cui sopra può riguardare anche solo alcuni prodotti della Convenzione/Accordo quadro: in tal caso la CRC e/o le Aziende Sanitarie, per le parti di loro rispettiva competenza, si riservano comunque la facoltà di modificare la Convenzione/Accordo quadro e/o l'Ordinativo di Fornitura.

5) Qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato (consegna parziale) sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, alle Aziende sanitarie una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura (quota parte dei quantitativi in ritardo) oggetto dell'inadempimento, salvo diversi accordi con l'Azienda sanitaria relativi alla consegna parziale.

6) Laddove i ritardi di consegna siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il fornitore di rispettare i tempi previsti, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda sanitaria su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dall'aggiudicataria, per i conseguenti, eventuali maggiori oneri. Si intende fatto salvo, comunque, il diritto di dichiarare la risoluzione del relativo Ordinativo ai sensi dell'art.1456 Codice Civile.

7) Fermo restando l'equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare laddove possibile sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l'eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa.

8) Qualora il fornitore non provveda a ritirare la merce non accettata, nei tempi indicati nel capitolato tecnico l'Azienda Sanitaria potrà provvedere ad inviare la merce al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.

9) Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i tempi previsti per l'invio della documentazione richiesta per la pubblicazione su web nella sezione relativa alle convenzioni la CRC potrà applicare una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del valore della Convenzione/Accordo quadro, fino ad un massimo di 500 (cinquecento/00) euro/giorno per ogni giorno di ritardo.

10) Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i tempi previsti per l'invio della per l'invio della reportistica, se richiesta dalla CRC, la stessa potrà applicare una penale fino ad un massimo di 50 (cinquanta/00) euro/giorno per ogni giorno di ritardo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

11) Nel caso in cui il fornitore si trovasse nell'impossibilità di garantire la fornitura, a seguito di ritiro della specialità dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, dovrà obbligatoriamente: dare comunicazione scritta alle Aziende Sanitarie contraenti e alla CRC della "messa fuori produzione" con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; indicare la specialità avente equivalenti o migliori caratteristiche cliniche, prestazionali quali/quantitative che si intende proporre in sostituzione di quella offerta in gara, alle medesime condizioni economiche o migliorative e alle medesime condizioni contrattuali, allegando la medesima documentazione presentata in gara per la specialità sostituita; unire copia della comunicazione di "fuori produzione" se già inoltrata all'AIFA. Nel periodo intercorrente tra la comunicazione dell'Operatore e l'effettiva messa fuori produzione, le Aziende e la Regione Sardegna procedono alla verifica dell'equivalenza della specialità sostitutiva offerta. In caso di valutazione negativa e laddove l'Operatore non sia più in grado di garantire la disponibilità della specialità aggiudicata, le Aziende sanitarie e la CRC potranno risolvere l'Ordinativo di Fornitura/Convenzione/Accordo quadro per il lotto interessato. La valutazione positiva comporta, se ritenuto, l'accettazione della sostituzione offerta. In tal caso la nuova specialità deve essere immediatamente disponibile nel momento della messa fuori produzione della specialità in questione.

12) Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle Aziende Sanitarie e/o dalla CRC stessa, per quanto di propria competenza; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione.

13) Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell'Ordinativo di fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

14) La CRC in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione/Accordo quadro in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

15) La CRC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione/Accordo quadro, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

16) Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione/Accordo quadro per grave ritardo. In tal caso la CRC ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 11 - Responsabile della Fornitura

1) Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della Fornitura con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della CRC nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

2) I dati di contatto del Responsabile sono: numero cellulare _____, indirizzo e-mail _____.

3) Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla CRC nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 12 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1) Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione/Accordo quadro e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2) Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione/Accordo quadro e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione/Accordo quadro ed agli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione/Accordo quadro ed agli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione/Accordo quadro ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 13 - Riservatezza

1) Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione/Accordo quadro.

2) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione/Accordo quadro.

3) L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4) Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CRC, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione/Accordo quadro ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

6) Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione/Accordo quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla CRC delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7) Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Dlgs. 196/2003 e s.m. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 14 - Risoluzione

1) A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione/Accordo quadro, i singoli soggetti aderenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione/Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati.

2) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione/Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo di posta certificata o raccomandata a/r, dai soggetti contraenti e/o dalla CRC, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, i medesimi soggetti e/o la CRC hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione/Accordo quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3) In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016, i soggetti contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

b) violazione delle norme in materia di cessione della Convenzione/Accordo quadro e dei crediti;

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Oggetto, corrispettivi";

e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Casi di inadempimento e Penali";

f) nei casi previsti dall'articolo "Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari"

g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

i) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

4) La CRC, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione/Accordo quadro nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Oggetto e corrispettivi";

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione/Accordo quadro, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Casi di inadempimento e Penali";

f) nei casi previsti dall'articolo "Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari"

g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi;

j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

5) La risoluzione della Convenzione/Accordo quadro legittima la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione/Accordo quadro stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Aziende Sanitarie Contraenti.

6) In tutti i casi di risoluzione della Convenzione/Accordo quadro, la CRC ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli ordinativo/i di fornitura risolto/i.

7) Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera inviata per posta certificata o raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della CRC al risarcimento dell'ulteriore danno.

8) Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione/Accordo quadro e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso la CRC e/o le Aziende Sanitarie contraenti interessate, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione/Accordo quadro/Accordo quadro e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione/Accordo quadro e/o l'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 15 - Recesso



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

- 1) La CRC ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione/Accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- 2) Si conviene che per giusta causa s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione/Accordo quadro relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- 3) Le Aziende sanitarie contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- 4) Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- 5) L'Azienda sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda sanitaria, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

6) Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

7) In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 16 - Cessione della Convenzione/Accordo quadro e Subappalto

1) È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione/Accordo quadro e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.

2) È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

3) Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

4) In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

5) Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

6) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura di ____dell'importo di ogni singolo Ordinativo di fornitura, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

7) Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie, alla CRC o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

8) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione/Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

9) Il subappalto è autorizzato dalla CRC. Il Fornitore si impegna a depositare presso la CRC medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche alle Aziende Sanitarie. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la CRC non autorizzerà il subappalto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

- 10) In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la CRC procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- 11) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Referente unico e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione della Convenzione/Accordo quadro e dell'Ordinativo principale di fornitura e degli altri atti, anche per la parte subappaltata.
- 12) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la CRC e/o le Aziende Sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 13) Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
- 14) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 15) In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la CRC potrà risolvere la Convenzione/Accordo quadro e le Aziende Sanitarie contraenti l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 16) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione/Accordo quadro.

Articolo 17 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la CRC, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, è competente in via esclusiva il foro dell'Azienda sanitaria Contraente.

Articolo 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione/Accordo quadro viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione/Accordo quadro ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

***Centrale regionale di Committenza
Regione Sardegna**

***IL FORNITORE**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

**ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI SOLUZIONI E SACCHE
PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE DESTINATE AL FABBISOGNO DELLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. ED. 2023**

TRA

Il/La _____, nata/o a _____ (prov. ____) il _____ (C.F. _____),
domiciliata per la funzione presso gli uffici della Presidenza in Cagliari Viale Trento, 69, la quale interviene
nella sua qualità di Direttore del Servizio Spesa Sanitaria della Direzione generale della Centrale regionale di
committenza

E

_____, nato a _____ (____), il _____, C.F. _____, residente in _____ (____), via _____, il quale
interviene nella sua qualità di _____ dell'Impresa _____, con sede legale in _____ (MI) in
Via _____, PI _____ - giusta procura autenticata nelle firme dal notaio _____, rep. _____ raccolta n.
_____ del _____, conferita dal _____ dell'Impresa _____ già prodotta in copia autenticata in sede di
offerta e allegata alla presente Convenzione/Accordo quadro (di seguito nominato, per brevità, anche
"Fornitore").

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e
patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1
(Valore delle premesse e degli allegati), Articolo 2 (Oggetto e Corrispettivi), Articolo 3 (Modalità di conclusione
e durata), Articolo 4 (Adeguamento dei prezzi e immissione in commercio di farmaci equivalenti), Articolo 5
(Acquisto di formulazioni o dosaggi aggiuntivi), Articolo 6 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 7 (Fuori
produzione e accettazione nuovi prodotti), Articolo 8 (Condizione della fornitura e limitazioni della
responsabilità), Articolo 9 (Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 10 (Casi di inadempimento
e Penali), Articolo 12 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 14 (Risoluzione), Articolo 15
(Recesso), Articolo 16 (Cessione della Convenzione/Accordo quadro e subappalto), Articolo 17 (Foro
Competente), Articolo 18 (Oneri fiscali e spese contrattuali).

IL FORNITORE
